




Comune di Bologna
Quartiere Porto-Saragozza



**Collaborare
è Bologna**

PATTO DI COLLABORAZIONE PER INTERVENTI DI RIMOZIONE DEL VANDALISMO GRAFICO DA ALCUNI EDIFICI DI VIA DEL PRATELLO

TRA

Il Quartiere Porto-Saragozza del Comune di Bologna, codice fiscale n. 01232710374, di seguito denominato "Comune", con sede in Bologna, via dello Scalo n. 21, rappresentato al fine del presente atto dal Direttore Katuscia Garifo,

E

LA Sig.ra Patrizia Cantelli, ..., di seguito denominata Proponente

PREMESSO

- che l'art. 118 comma 4 della Costituzione nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- che in accoglimento di tale principio è stato inserito nello Statuto Comunale l'art. 4 bis il quale prevede che il Comune promuova e valorizzi forme di cittadinanza attiva per interventi di cura e di rigenerazione dei beni comuni urbani, operati dai cittadini come singoli o attraverso formazioni sociali stabilmente organizzate o meno;
- che il Comune di Bologna ha altresì approvato apposito Regolamento con P.G. n. 45010/2014 che disciplina la collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani e l'accesso a specifiche forme di sostegno;
- che l'Amministrazione ha individuato nell'ufficio Promozione della Cittadinanza Attiva l'interfaccia che curi insieme ai Quartieri i rapporti con i cittadini e i Quartieri stessi o gli altri uffici per pervenire alla stesura dei Patti di Collaborazione come frutto di un lavoro di dialogo e confronto, il cui contenuto va adeguato al grado di complessità degli interventi e alla durata concordati in co- progettazione, regolando in base alle specifiche necessità i termini della stessa;
- che il Comune di Bologna ha emanato un "Avviso pubblico per la formulazione di proposte di collaborazione con l'Amministrazione comunale per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani" - PG. n. 289454/2016, di seguito denominato "avviso pubblico";

- che, ai sensi dell'Avviso Pubblico di cui all'allegato A della determinazione dirigenziale PG. 289454/2016, il Comune di Bologna intende sostenere, per la durata del presente mandato amministrativo e comunque fino al 30 giugno 2021, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, la collaborazione dei cittadini con l'Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani;
- che i Quartieri cittadini hanno sollecitato, con varie modalità, l'adesione volontaria dei cittadini per azioni finalizzate alla rimozione del vandalismo grafico;
- che si ritiene opportuno sensibilizzare le nuove generazioni sull'importanza dell'educazione al bene comune, diffondendo competenze e strumenti affinché le stesse generazioni diventino parte attiva nella cura dei beni comuni e in grado di trasmettere agli altri questo senso di responsabilità;
- che sono stati informati i Settori comunali interessati per gli opportuni pareri di competenza ove necessari.
- che la proposta di collaborazione PG. n. 279082/2020 presentata dalla Proponente è stata resa pubblica dal Comune sulla Rete civica, come previsto dall'art. 11 comma 5 del Regolamento e dall'avviso pubblico, e che al termine del periodo di pubblicazione non sono pervenuti, da eventuali altre realtà del territorio, osservazioni, contributi, apporti utili o dichiarazioni di interesse a intervenire nella realizzazione o implementazione del progetto.

SI DEFINISCE QUANTO SEGUE

1. OBIETTIVI E AZIONI DI CURA CONDIVISA

Il presente Patto di Collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune e il Proponente per la realizzazione delle attività e degli interventi concordati in fase di co-progettazione a seguito della proposta pervenuta al Comune.

In particolare la collaborazione è finalizzata alla realizzazione di attività, con il supporto materiale e logistico da parte del Comune, finalizzate alla cura, alla riqualificazione ed al monitoraggio delle aree o superfici interessate da vandalismo grafico presso via del Pratello 17, 19 e 21/a e 21/b.

La fase di co-progettazione potrà essere riaperta anche in corso di realizzazione delle attività, al fine di concordare gli eventuali adeguamenti di cui sia emersa l'opportunità.

2. OGGETTO DELLA PROPOSTA

Nello specifico la proposta riguarda:

- attività di rimozione del vandalismo grafico e di ripristino del colore della superficie muraria degli edifici situati in via del Pratello 17, 19 e 21/a e 21/b, la verifica dell'integrità e della tenuta del lavoro effettuato sulle superfici e il ripristino tempestivo in caso di ricomparsa di vandalismo grafico o di affissioni abusive nelle modalità concordate con il Comune. Tali interventi saranno attuati sugli spazi sopraccitati, in piena sinergia con la Soprintendenza e in ottemperanza a tutti i requisiti prescritti (vedi *infra*, paragrafo 3);

- attività di promozione degli interventi oggetto del presente patto o delle iniziative del Comune ad esso correlate e comunque sul tema del vandalismo grafico;

- documentazione puntuale delle attività attraverso fotografie, filmati o altri elaborati (ad es. interviste alla cittadinanza);

Al Proponente è demandata la sovrintendenza diretta degli interventi e la condivisione, in termini teorici e pratici, dei valori civici insiti nelle azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni.

Le varie fasi del progetto - salvo imprevisti dovuti a fattori quali, ad esempio, le condizioni meteorologiche - sono definiti in accordo con l'Amministrazione.

Le attività sopracitate verranno effettuate compatibilmente, secondo le modalità consentite dai protocolli vigenti, per fronteggiare la situazione emergenziale dovuta alla diffusione del Covid-19.

3. MODALITÀ DI COLLABORAZIONE

Le parti si impegnano a:

- operare in uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività, conformando la propria attività ai principi di sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;
- ispirando le proprie relazioni ai principi di fiducia reciproca, responsabilità, sostenibilità, proporzionalità, piena e tempestiva circolarità delle informazioni, valorizzando il pregio della partecipazione. In particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri Settori e Servizi interni ed esterni all'Amministrazione Comunale;
- svolgere le attività indicate al punto 2 del presente documento nel rispetto dei principi del Regolamento sui Beni Comuni;
- qualora necessario per le attività di rimozione del vandalismo grafico, rimozione delle affissioni abusive, fare riferimento al "Protocollo d'intesa per la salvaguardia del centro storico di Bologna dal fenomeno del vandalismo grafico e Definizione di procedure semplificate per l'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del Codice dei Beni Culturali" del 6 ottobre 2009 e, in particolare, alla sua integrazione sottoscritta tra il Comune di Bologna e la Soprintendenza per i Beni Culturali in data 22 febbraio 2014 (PG.n. 57651/2014) e alle procedure che l'Amministrazione ha definito per darvi attuazione;
- fare riferimento alle eventuali indicazioni e alle istruzioni tecnico-operative che verranno fornite dal Comune, anche attraverso apposita formazione, per le attività di rimozione del vandalismo grafico.

Il Proponente si impegna altresì a comunicare al Comune l'eventuale interesse di altri soggetti che aderiranno alle attività e che verranno indicati in appositi elenchi, anche successivamente alla data di sottoscrizione del patto.

Il Proponente si impegna a:

- utilizzare il logo "Collaborare è Bologna" e il logo del Quartiere su tutto il materiale eventualmente prodotto nell'ambito delle attività previste nel presente patto;

- non ostacolare gli interventi inerenti la sistemazione e manutenzione di impianti e servizi a cura dell'Amministrazione, di aziende comunali o di altri enti interessati a lavori di carattere pubblico;
- conferire i rifiuti e i materiali di risulta negli appositi cassonetti; la presenza di materiali definibili come rifiuti ingombranti dovrà essere oggetto di segnalazione ad HERA.
- rispettare quanto indicato al successivo punto 6 del presente patto relativamente alla concessione del locale citato in premessa;
- ad attenersi a tutti i protocolli previsti a livello normativo ed eventuali loro successive modifiche, volti a contrastare la diffusione del covid- 19 e a garantire che le attività vengano svolte in totale sicurezza;
- ad attenersi inoltre al protocollo operativo, parte integrante del presente patto, agli atti del Quartiere P.G N. 219620/2020, contenente le modalità pratiche di esecuzione degli interventi sul territorio a prevenzione di possibili rischi di contagio;

Il Proponente, con la sottoscrizione del presente patto, si impegna al rispetto della XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione e della relativa legge di attuazione (Legge 20 giugno 1952 n. 645, c.d. Legge Scelba) e della Legge 25 giugno 1993 n. 205, c.d. Legge Mancino. L'inosservanza del divieto stabilito è causa di decadenza dal patto.

L'Amministrazione si impegna a valutare, anche su segnalazione del Proponente, gli adeguamenti necessari per rendere maggiormente efficaci le azioni previste nell'interesse della cittadinanza nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto delle priorità di intervento del Comune.

4. RENDICONTAZIONE, VALUTAZIONE E VIGILANZA

Il Proponente si impegna a fornire al Comune ovvero a pubblicare una relazione illustrativa delle attività svolte, preferibilmente corredata di materiale fotografico, audio/video o multimediale, **al termine della data di scadenza del presente patto.**

Il Comune si impegna a promuovere un'adeguata informazione alla cittadinanza sull'attività svolta dal Proponente nell'ambito della collaborazione con l'Amministrazione e, più in generale, sui contenuti e le finalità del progetto. Il Comune pertanto renderà pubblici, nelle forme ritenute più opportune, i materiali promozionali e di rendicontazione prodotti dal Proponente in relazione alle attività previste nel presente patto.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività tramite sopralluoghi specifici.

5. FORME DI SOSTEGNO

L'Amministrazione – come concordato in fase di co-progettazione – sostiene la realizzazione delle attività concordate attraverso:

- un contributo di carattere finanziario a parziale copertura dei costi da sostenere per far fronte alle necessità non affrontabili con sostegni in natura quali: acquisto materiali (attrezzature, pennelli, teli, solventi, ecc...) nel limite massimo di € 150,00;
- l'eventuale affiancamento da parte di altre realtà del territorio, attive nel contrasto al vandalismo

grafico, per il migliore svolgimento delle attività;

- l'eventuale fornitura di rimotore;

- l'esenzione dal pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico per quanto previsto nel presente patto e non avente carattere commerciale, per le singole giornate delle attività, secondo quanto previsto dall'articolo 20 del "Regolamento per la cura e la rigenerazione dei beni comuni" e dagli artt. 29 e 30 del Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico;

- l'esenzione dal pagamento della tassa rifiuti giornaliera per le occupazioni di suolo pubblico non aventi carattere commerciale relative ad attività inserite nel presente patto di collaborazione di cui all'art.5 del Regolamento sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni

Il Comune si impegna altresì a mettere a disposizione del Proponente l'utilizzo dei mezzi di informazione dell'Amministrazione per la promozione e la pubblicizzazione delle attività.

6. DURATA, SOSPENSIONE E REVOCA

La durata del presente patto di collaborazione è dalla sottoscrizione fino al 31/12/2020

È onere del Proponente dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente patto di collaborazione.

Il Comune, per sopravvenuti motivi di interesse generale, può disporre la modifica, la revoca o la sospensione del presente patto di collaborazione.

8. RESPONSABILITÀ

Il Proponente si impegna a sottoscrivere per accettazione e a rispettare le indicazioni fornite circa le modalità operative cui attenersi, al fine di operare in condizioni di sicurezza, e si impegna inoltre per eventuali responsabilità per danni ai beni dell'Amministrazione.

Il Proponente opererà sotto la sua personale responsabilità, tenendo indenne l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per danni derivanti da infortuni o per danni a terzi o alle cose occorsi in occasione dello svolgimento delle attività sopra elencate.

È a carico della Proponente munirsi di eventuali adeguate polizze assicurative a copertura dei soggetti coinvolti attivamente nella realizzazione del progetto, oltre che per la responsabilità civile verso terzi e a copertura per eventuali danni a persone o cose, conseguenti e connesse alle attività previste dal progetto.

Il Proponente si assume l'obbligo di portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività i contenuti del presente patto di collaborazione, di coordinarli e di vigilare al fine di garantire il rispetto di quanto in esso concordato; anche in merito ai protocolli previsti a livello normativo ed eventuali loro successive modifiche, volti a contrastare la diffusione del covid- 19 e a garantire che i volontari operino in totale sicurezza.

Bologna, li 29 settembre 2020

Il Direttore del Q. Porto-Saragozza
Katuscia Garifo

Il Proponente
Sig. ra Patrizia Cantelli
